



SERVIZIO VIGILANZA CONDOTTA DI MERCATO
Divisione Vigilanza Distribuzione I

Rifer. a nota n. del

Classificazione XIII 2 1

All.ti n .

Oggetto Ordine di cessazione dell'attività di intermediazione assicurativa abusiva svolta attraverso il sito internet www.unipolsaicastelmaggiore.it

VISTO il Regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004 (c.d. regolamento CPC) e, in particolare, l'art. 9, par. 4, lett. f) e g);

VISTA la Legge 23 dicembre 2021, n. 238 (Legge europea 2019/2020), recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento CPC, che ha modificato, tra l'altro, il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice del Consumo;

VISTO il Codice del Consumo e, in particolare, il secondo comma dell'art. 144-bis - come modificato dalla summenzionata legge europea 2019/2020;

VISTO il decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 ("Codice delle Assicurazioni Private") e, in particolare gli artt. 3 ("Finalità della vigilanza"), 109 ("Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi") e 305 ("Attività abusivamente esercitata");

VISTO il Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 ("Regolamento recante disposizioni in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa") - come modificato dal Provvedimento IVASS n. 128 del 20 febbraio 2023 - e, in particolare gli articoli 78 ("Registrazione dei domini") e 79 ("Sito internet e profili di social network degli intermediari").

RILEVATO che in sede d'istruttoria di vigilanza è emerso che:



a) *omissis* ha segnalato all'IVASS l'esistenza del sito *internet* www.unipolsaicastelmaggiore.it attraverso il quale verrebbe svolta attività assicurativa abusiva e ha comunicato all'Istituto che il suddetto dominio risultava essere stato registrato *ex novo* in data 17 marzo 2025 da un soggetto privato. Secondo quanto emerso dalle verifiche effettuate, tale registrazione pareva finalizzata a replicare in modo ingannevole la precedente versione del sito *web* associato all'attività di un ex agente della Compagnia, attività tuttavia cessata a seguito del decesso dell'ex agente. La Compagnia ha altresì riferito che il sito originario non era più nella disponibilità della rete distributiva di *omissis* e, pertanto, la versione attualmente *online* non era riconducibile alla stessa, bensì a un soggetto terzo, come risultava dalle informazioni desumibili dal database *Whois*;

b) il sopracitato sito fa riferimento all'offerta di polizze assicurative e nella *home page* riporta i seguenti riferimenti:

omissis

c) dalle verifiche effettuate nel RUI, il numero di matricola *omissis* è risultato riconducibile alla società

omissis

d) il sito *internet* www.unipolsaicastelmaggiore.it è risultato incluso nella lista dei domini *internet* appartenenti ai soggetti regolarmente iscritti nel RUI, pubblicata sul sito dell'IVASS per effetto delle richieste trasmesse *omissis*, dal sopracitato intermediario *omissis*;

e) preso atto della dichiarazione resa dalla Compagnia *omissis*, il suddetto sito è stato rimosso sia dal Registro Unico degli Intermediari (RUI) sia dall'elenco dei siti *internet* degli intermediari assicurativi abilitati;

- f) *omissis*, l'IVASS ha trasmesso una richiesta di informazioni agli indirizzi di posta elettronica ordinaria e certificata presenti nella *home page*, *omissis*, chiedendo di fornire ogni indicazione utile in merito alla titolarità del sito, alla sua iscrizione e al suo utilizzo, assegnando 3 (tre) giorni per ricevere una risposta;
- g) dagli ulteriori accertamenti effettuati, la comunicazione inviata all'indirizzo PEC del sito è risultata respinta dal server di posta destinatario; diversamente, la nota trasmessa all'indirizzo di posta elettronica ordinaria è stata riscontrata da tale *omissis*, responsabile della società *omissis* iscritta nel RUI con n. *omissis* (*omissis*). Nella suddetta comunicazione l'intermediario ha riferito di aver segnalato, nel mese di aprile 2025, il sito fraudolento www.unipolsaiagropoli.it, per l'utilizzo indebito dei dati aziendali e di aver provveduto a contattare il provider e Google al fine di ottenerne la rimozione. Il predetto sig. *omissis* ha inoltre riferito che l'indirizzo e-mail riportato sul sito coincideva con quello effettivamente in uso dall'intermediario *omissis* e ha altresì evidenziato l'esistenza di analogie grafiche tra il sito www.unipolsaicastelmaggiore.it e quello precedentemente segnalato;
- h) attraverso la consultazione del portale whois.domaintools.com, è emerso che il sito è stato creato in data 17/03/2025, è stata inoltre individuata in Tucows.com Co. la società che ha fornito il dominio *internet* (*Registrar*), mentre la persona che ha registrato il sito (*Registrant*) è risultata essere *omissis* ;
- i) con nota *omissis*, l'IVASS ha trasmesso al *Registrar* una richiesta di informazioni chiedendo ogni indicazione utile in riferimento al sito www.unipolsaicastelmaggiore.it, al soggetto che risulta aver registrato il dominio *internet* ovvero che risulta esserne l'intestatario, entro il termine di 3 (tre) giorni; alla nota non ha fatto seguito alcun riscontro nel termine concesso;

- j) con nota *omissis* , dopo aver verificato che il *Registrant* non è iscritto al RUI, IVASS ha chiesto a quest'ultimo, a mezzo di raccomandata A/R, di fornire, entro 3 (tre) giorni, spiegazioni in merito alla registrazione e all'utilizzo del sito *internet*. Dalle verifiche svolte sul portale di Poste Italiane la lettera non risulta recapitata al destinatario ed è in restituzione al mittente;
- k) il sito *internet* www.unipolsaicastelmaggiore.it non è riconducibile ad alcun soggetto iscritto nel RUI e risulta alla data odierna ancora attivo.

CONSIDERATO che l'esercizio di attività di intermediazione assicurativa costituisce attività riservata ai soggetti iscritti nell'elenco tenuto dall'IVASS (Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi - RUI), consultabile sul sito dell'Istituto stesso;

CONSIDERATO che il sito *internet* www.unipolsaicastelmaggiore.it non è riconducibile ad alcun intermediario iscritto nel RUI e che, pertanto, non è legittimato alla prestazione di servizi di intermediazione assicurativa nei confronti del pubblico italiano;

RITENUTA quindi accertata l'effettuazione di un'offerta al pubblico di prodotti assicurativi in violazione delle vigenti norme in materia di titolo abilitativo;

CONSIDERATA la sussistenza concreta e attuale di esigenze di protezione degli assicurati italiani e di contrasto dell'attività di intermediazione assicurativa esercitata in mancanza del relativo titolo abilitativo ai sensi dell'art. 305 del Codice delle assicurazioni private;

RITENUTA pertanto la necessità di intervenire con urgenza tramite provvedimento a carattere inibitorio nei confronti di codesto soggetto finalizzato in via immediata e diretta alla rimozione della situazione di abusivismo in atto;

CONSIDERATO che il provvedimento medesimo costituisce atto necessitato al fine di evitare pregiudizi agli assicurati italiani, nonché l'unico strumento di intervento proporzionato consentito dalla normativa nazionale ed eurounitaria;

CONSIDERATO che in relazione al carattere cautelare e d'urgenza del presente provvedimento non trovano applicazione i principi di partecipazione e del diritto al contraddittorio propri dei procedimenti sanzionatori e dunque sussistono i presupposti per omettere la comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo ex art. 7 della legge 241/1990;

SI ORDINA

ai sensi dell'art. 9 par. 4, lett. g) del Regolamento CPC e dell'art. 144-bis, comma 2 del Codice del Consumo, la cessazione dell'attività di intermediazione assicurativa nei confronti del pubblico italiano esercitata tramite il sito *internet* www.unipolsaicastelmaggiore.it.

Un estratto del presente provvedimento verrà pubblicato sul sito dell'IVASS.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

Per delegazione del Direttorio Integrato

Firmato digitalmente da
RITA LAURA D ECCLESIA